





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

■ ⊆ Segreteria: 0824.49249 ■ Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania - Prot. 3988 del 15/03/2016

 $e\text{-}mail: \underline{bnic85700t@istruzione.it} \quad \text{-} \textit{sito web}: \underline{www.icsangiorgiodelsannio.edu.it} \quad \text{-} \textit{P.E.C.}: \underline{bnic85700t@pec.istruzione.it}$

Circolare n. 198

San Giorgio del Sannio, 10/01/2022

- A Tutto il personale docente Loro sedi
- A tutti genitori degli alunni frequentanti i tre ordini di Scuola:
 Infanzia Primaria Secondaria di I grado
 - Al sito Web dell'Istituto

Oggetto: Pubblicazione Ordinanza Sindacale di sospensione attività didattiche in presenza del 10 Gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico trasmette , allegata alla presente Circolare , l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto.

La pubblicazione al sito Web dell'Ordinanza ha valore di notifica per i destinatari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna Polito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

ORDINANZA SINDACALE STRAORDINARIA DEL 10/01/2022

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. - Ulteriori misure precauzionali e preventive urgenti volte al contenimento del contagio: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA dei plessi dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" - San Giorgio del Sannio per i giorni 11, 12 e 13 gennaio 2022;

IL SINDACO

VISTO:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 N.2180 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";
- il DPCM 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6";
- il DPCM 8 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono stese all'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale;
- i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 01 04 08 11 25 marzo 2020 e 10 26 aprile 2020 contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";
- il decreto—legge 30 luglio, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid I9 deliberata il 3I gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198.

- il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge: 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino all'esito del tampone. Salvo quanto previsto dal comma 4:
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.
- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, 3 dicembre 2020
- Il decreto Legge del 14 gennaio 2021 n.2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- Il Decreto legge n. 51 del 15.12 2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato. Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
- Le Ordinanze vigenti al 31 .12.2021 del Ministro della Salute;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti alla data del 31.12.2021;
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000

RICHIAMATI:

- II D.lgs. n. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- il DPCM 7 settembre 2020;
- il DPCM del 18/10/2020;
- il DPCM del 3 /12/2020;
- il DPCM del 14/01/2021;
- Il Decreto legge n. 51 del 15.12 2021;
- Le Ordinanze vigenti al 31 .12.2021 del Ministro della Salute:
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti alla data del 31.12.2021;
- l'art. 50, commi 5 e 6, del D.lgs. 267/00;
- le ordinanze sindacali emanati relative al contenimento della diffusione del contagio sul territorio;

RILEVATO

• Che, la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione di misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus:

CONSIDERATO

• Che, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, la massima tutela del bene primario della salute pubblica;

- che, il Sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n.1/2018;
- Che negli ultimi giorni ci sono stati ulteriori incrementi di casi positivi sull'intero territorio comunale fuori dal normale sviluppo dell'andamento epidemiologico locale;

RITENUTO:

- necessario, nell'ambito del principio di massima precauzione per la salute pubblica, adottare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, autonomo provvedimento sindacale;
- di pianificare uno screening, con testi antigenici previo tampone salivare, degli alunni dei plessi dell'Istituto "Rita Levi Montalcini" programmato per il giorno 13 gennaio p.s. fino ad esaurimento in modalità Drive-in;

Per i motivi sopra esposti di estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio contagio emana la seguente

ORDINANZA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Regione Campania e in particolare sul territorio del Comune di San Giorgio del Sannio:

- 1. con decorrenza immediata sono sospese temporaneamente, esclusivamente per consentire un avvio in sicurezza, previa acquisizione degli esiti conseguenti allo screening, le attività didattiche in presenza dei plessi di cui in premessa per i giorni 11, 12 e 13 gennaio 2022. Le attività proseguiranno in modalità "didattica a distanza".
- 2. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere le attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- 3. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.
- 4. I soggetti competenti assicurano il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa

- a. alla Regione Campania, Dipartimento di Protezione Civile,
- b. all'Ufficio Territoriale del Governo/Prefettura di Benevento,
- c. alla Provincia di Benevento.
- d. al Comando Vigli del Fuoco,
- e. al Dirigente Scolastico dell'Istituto "Rita Levi Montalcini;
- f. alla polizia municipale di San Giorgio del Sannio
- g. al Comando Stazione Carabinieri
- h. al Commissariato di P.S.
- i. all'azienda Consortile B2
- j. all'ASL di Benevento
- k. ai comuni confinanti: Calvi; San Nazzaro; San Nicola Manfredi, San Martino Sannita.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

IL SINDACO